

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: IMPOSTE PATRIMONIALI SU ATTIVITÀ ESTERE E MODELLO UNICO

Il D.L. n.201/11 ha introdotto nuove imposte patrimoniali che colpiscono gli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero. Sono imposte che, per struttura, ricalcano quelle previste per identiche attività detenute in Italia. Il contorno di queste imposte è stato ulteriormente precisato con il D.L. n.16/12, che ha introdotto disposizioni di semplificazione e razionalizzazione, pur rimanendo irrisolti alcuni dubbi applicativi. In ogni caso, l'intervento più rilevante del D.L. n.16 consiste nel distinguere le attività estere in funzione della loro localizzazione. Infatti, quelle collocate nell'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (See), quindi nei 27 Paesi membri più Islanda e Norvegia godono di qualche agevolazione, almeno nell'intento del Legislatore, rispetto a quelle collocate al di fuori di quest'area (il Liechtenstein fa parte dello See ma è *black list*, e quindi non dovrebbe essere compreso nel perimetro dell'agevolazione).

L'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero

Tenuto al pagamento della patrimoniale sugli immobili esteri è il **soggetto persona fisica residente in Italia**, quindi qualsiasi soggetto iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indipendentemente dalla sua nazionalità.

L'imposta sugli immobili all'estero è dovuta a decorrere dal 2011, e interessa qualsiasi immobile detenuto all'estero – quindi a prescindere dalla sua natura, abitativa o commerciale, e dal suo utilizzo, in proprio, locato, ecc – in forza di un diritto reale, principalmente proprietà e usufrutto, e tenendo conto delle diverse quote di possesso in funzione di eventuale contestazione.

Quindi, preliminarmente, si dovrà individuare il titolo di possesso e la quota di proprietà, in quanto elementi che condizionano l'importo dell'imposta dovuta.

Inoltre l'imposta è dovuta in proporzione alla durata del possesso come si è protratto nel corso dell'anno.

Conseguentemente, si dovrà individuare precisamente questo arco temporale, considerando *mese* il possesso intervenuto per più di quindici giorni.

L'imposta è dovuta in misura pari allo 0,76% del valore degli immobili, ma non deve essere corrisposta se il suo valore lordo non supera €200.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

A questo punto diventa rilevante individuare la localizzazione dell'immobile, dato che diversi sono i criteri di determinazione della base imponibile e di scomputo delle imposte pagate all'estero.

Immobili in	 Base imponibile 1. Costo risultante dall'atto o contratto di acquisto
paesi non Ue -	In subordine 2. Valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile Determinazione dell'imposta dovuta Si scomputa l'eventuale imposta patrimoniale versata nello stato in cui è situato
See	l'immobile
Immobili in paesi Ue - See	 Base imponibile Valore catastale come determinato e rivalutato nello stato in cui è situato l'immobile, al fine di corrispondere imposte patrimoniali o sul reddito In subordine Costo risultante dall'atto o contratto di acquisto In subordine Valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile Determinazione dell'imposta dovuta Si scomputa un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale o reddituale che gravano sull'immobile

In entrambi i casi, quindi, è necessario procurarsi la **documentazione giustificativa delle imposte pagate all'estero**. L'agevolazione per gli immobili Ue – See consiste nel fatto che non è necessario condurre un'indagine sulla natura dell'imposta pagata all'estero: non è rilevante se essa è di natura patrimoniale o reddituale, poiché resta comunque scomputabile dalla patrimoniale dovuta in Italia, e questo in alternativa alla fruizione del beneficio dello scomputo del credito per imposte all'estero, valido peraltro per le sole imposte di natura reddituale.

Per i diplomatici e gli altri soggetti che sono all'estero per motivi di lavoro ma che conservano la residenza in Italia, è riconosciuta all'immobile all'estero effettivamente utilizzato come tale la qualifica di residenza principale, con tutti i benefici che conseguono a tale *status*, del tutto analoghi a quelli previsti in materia di Imu:

- aliquota dell'imposta: 0,40%;
- ⇒ detrazione di €200 rapportata al periodo di destinazione come abitazione principale;
- ⇒ per gli anni 2012 e 2013, maggiorazione della detrazione di €50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, se dimorante e residente nell'abitazione principale;
- questi immobili non sono soggetti alla tassazione nazionale del reddito diverso derivante dal possesso di immobili all'estero.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Sempre a decorrere dal 2011, è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

L'imposta è dovuta secondo le seguenti aliquote:

- 0,1% per il 2011 e 2012;
- 0.15% dal 2013.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi Ue o See l'imposta è dovuta nella misura fissa di €34,20. Questa previsione è stata introdotta dal D.L. n.16/12, ed allinea l'imposizione su queste attività estere a quella prevista per le medesime attività quando detenute in Italia.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

La base imponibile è data dal valore di mercato delle attività finanziarie, come determinato nel luogo di detenzione, anche sulla scorta della documentazione rilasciata dall'intermediario. In mancanza rilevano il valore nominale o quello di rimborso. Quindi, se fosse acceso un deposito titoli presso una banca francese, e questa rilasciasse un prospetto dal quale si desume il valore corrente delle attività finanziarie, la base imponibile sarà rappresentata dal valore desumibile da tale documentazione.

Anche in questo caso è previsto che dall'imposta dovuta si detrae l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui le attività finanziarie sono detenute, nel limite dell'imposta dovuta in Italia.

Liquidazione delle imposte patrimoniali

L'imposta patrimoniale sugli immobili e sulle attività finanziarie estere deve essere auto liquidata dal contribuente, utilizzando la nuova Sez. XVI del quadro RM di Unico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ESTERI

(compilare una scheda per ogni immobile detenuto all'estero)

Contribuente:				
periodo d'imposta di riferimento:				
	Immobile n			
Paese di ubicazione dell'immobile				
Ubicazione dell'immobile				
(indirizzo ed eventuali dat	i catastali)			
Quota di possesso			%	
Periodo di possesso			giorni	
Eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero		€		
Diplomatico all'estero per motivo di lavoro che utilizza l'immobile		□ sì		
come abitazione principale		□ no		
	Determinazione del valore imp	onibile		
	È presente il costo di acquisto?			
Valore imponibile	□ sì (allegare atto)	€		
(paese <u>non</u> SEE)	□ no			
(r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valore di mercato dell'immobile	€		
	(se non documentabile il costo di acquisto)			
	È rilevabile il valore catastale rivalutato per			
	il pagamento delle imposte all'estero?	€		
	□ sì			
Valore imponibile	no			
(paese SEE)	È presente il costo di acquisto?	E		
,	□ sì (allegare atto)□ no	€		
	Valore di mercato dell'immobile (se non documentabile il costo di acquisto)	€		
	(se non documentabile il costo di acquisto)			

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE **ESTERE**

(compilare una scheda per ogni attività finanziaria detenuta all'estero)

Contribuente:				
periodo d'imposta di riferimento:				
Attività finanziaria n				
Paese dove è detenuta l'attività finanziaria				
Tipologia di attività finanziaria				
Quota di titolarità	%			

Periodo di possesso

Eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero

Determinazione del valore imponibile				
È un conto corrente?	□ sì	→ imposta fissa € 34,20		
	□ no (indicare valore)	→ indicare, tra i valori sottostanti, quello applicabile		
Altre attività finanziarie	Valore di mercato dell'attività finanziaria	€		
	Valore nominale	€		
	Valore di rimborso	€		

Germana Cortassa

giorni

dottore commercialista • revisore contabile

€